



COMUNE DI CARDEDU

PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 53 del 17/11/2017

COPIA

Oggetto:	Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 lett. e) del Tuel. Ing. Nicola CUCCA, per <i>“Incarico per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro Cantiere Comunale Interventi Patrimonio Boschivo”</i> .
-----------------	--

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **19,00** presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti a termini di legge, in sessione **straordinaria** ed in **prima** convocazione.

Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

PIRAS MATTEO	PRESENTE	MOLINARO ARMANDO	PRESENTE
COCCO SABRINA	PRESENTE	PILIA PATRIK	PRESENTE
CUCCA PIER LUIGI	PRESENTE	PISU MARIA SOFIA	PRESENTE
CUCCA SIMONE	PRESENTE	PODDA MARCO	PRESENTE
DEMURTAS MARCO	PRESENTE	SCATTU FEDERICO	ASSENTE
LOTTO GIOVANNI	PRESENTE	VACCA MARCELLO	PRESENTE
MARCEDDU MIRCO	PRESENTE		

Quindi n. 12 (dodici) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 1 (uno) assenti.

il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che, almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, il Consiglio Comunale adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194;
- l'art. 194 del suddetto decreto dispone che con la deliberazione consiliare sopra richiamata gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause nello stesso indicate;
- il D. Lgs 12.4.2006, n. 170 recante "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5.06.2003, n. 131" all'art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione definendo che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;
- l'art. 22 del medesimo D. Lgs. 170 disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese prevedendo che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario;
- il principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" nella parte in cui qualifica debito fuori bilancio quella *"obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa... La locuzione "fuori bilancio" è in questo senso da intendere riferita ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio;*

VALUTATO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisce a un istituto pubblicistico previsto nel dispositivo composito tra gli artt. 191 e 194 TUEL, che impone all'ente locale di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità;

CONSIDERATO che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;
- la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con parere n. 11/06 del 07/11/2006 ha precisato, infatti, che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del Tuel, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in

equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

CONSIDERATO altresì che:

- l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente;
- l'arricchimento può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa e va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base di indicazioni e delle rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici e dagli ordini professionali. Ne consegue che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e in generale i maggiori esborsi conseguiti a ritardato pagamento forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente, rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il proprio comportamento lo hanno determinato (Corte dei conti - sezione regionale di controllo del Veneto parere n. 237/2016);
- l'*utilitas* rappresenta l'apprezzamento dell'acquisito vantaggio pubblico in relazione alle funzioni e ai servizi dell'ente (cfr. Corte dei Conti – sezione regionale di controllo della Calabria parere n. 67/07 del 30/03/2007);

CONSIDERATO che:

1. Tra l'Ente erogatore del servizio e il libero professionista Ing. Nicola CUCCA in data 03.07.2015, nella casa comunale, vi è stato stipulato regolare atto di convenzione per "affidamento incarico per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro" INTERVENTI PATRIMONIO BOSCHIVO, (artt.36 e 37 del D.Lgs. nr.81/2008, e ss.mm.ii.) – Codice CIG n.ZA412145E8;
2. L'importo pattuito per detto incarico ammonta complessivamente ad € 1.321,58 Iva 22% e contributo INARCASSA 4% incluso;
3. non risulta agli atti alcuna determinazione dell'allora responsabile del Servizio Tecnico del Comune che disponga un impegno per l'esecuzione del servizio sopracitato in favore dell' Ing. Nicola CUCCA per un importo di € 1.321,58, pur se come riportato all'art.9 detta convenzione, secondo comma, vi è stato erogato un finanziamento stabilito in € 160.000,00;

DATO ATTO che, relativamente al procedimento sopra descritto, si è verificata una violazione dell'ordinaria procedura di spesa disciplinata dall'art. 191 del TUEL, in quanto non esistono risorse finanziarie a suo tempo impegnate all'uopo sui relativi bilanci, secondo il principio della competenza finanziaria e mantenute a residuo a copertura delle spese suddette e, dunque, oggi disponibili per la necessaria liquidazione di quanto dovuto al creditore sopra riportato;

PRESO ATTO:

1. della certificazione allegata al presente atto (prot. Nr.2817 del 10.10.2017) redatta dal Geometra Paola Lorrai, responsabile dell'Ufficio Tecnico al momento della nascita dell'obbligazione, dalla quale risulta che:
 - si tratta di acquisizione di beni e servizi "nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";
 - il servizio prestato/riconosciuto, è stato eseguito a regola d'arte;
 - l'importo della prestazione lavorativa è stato rispettato;
2. del parere di regolarità tecnica (scheda nr.A03) allegato al presente atto dal quale risulta che:
 - la prestazione del servizio di cui sopra è avvenuta nell'ambito delle necessità gestionali di erogazione del servizio comunale "Affidamento incarico per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro";
 - la prestazione eseguita ha effettivamente prodotto un'utilità per l'Ente;
 - i prezzi di acquisto si sono rivelati congrui;
 - la spesa in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria essendo limitata al solo prezzo di acquisto;

CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario ricondurre il debito nella contabilità dell'Ente, ripristinando l'ordinaria procedura di spesa, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art.194 TUEL lettera e), in quanto trattasi, evidentemente, di acquisizione di servizi

che hanno comunque determinato innegabili utilità ed arricchimento all'Ente relativamente all'esercizio di funzioni di propria competenza;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 lettera e), in considerazione delle caratteristiche della spesa in oggetto per un importo complessivo di € 1.321,58;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere in tal senso con urgenza ai sensi dei vigenti principi contabili in quanto la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

RILEVATO che per il suddetto provvedimento di ripiano possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili, ai sensi dell'art. 49, co.1, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, verbale n. 26 del 17.11.2017, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

il Sindaco sottopone al voto del Consiglio la predetta proposta
il Consiglio Comunale, con n. 12 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto

DELIBERA

Di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a € 1.321,58;

Di provvedere al finanziamento della spesa occorrente mediante applicazione di quota vincolata del risultato di amministrazione cui viene dato corso in data odierna;

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale della Sardegna della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

Successivamente, il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, con n. 12 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto, immediatamente esecutivo ai sensi del T.U. degli Enti Locali vigente.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:

Il ViceSindaco F.to Ing. Matteo Piras		Il Segretario F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
--	--	--

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.TO Ing. Matteo Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Comune dal giorno **21.11.2017**, ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per quindici giorni consecutivi.

Cardedu, lì **21.11.2017**

Il Segretario

F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

--

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.11.2017, essendone stata appositamente deliberata l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.

Cardedu, lì 21.11.2017

F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 21.11. 2017

Il Responsabile Servizio Amministrativo